

Prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale

1) Evoluzione della normativa

- Il D. Lgs. 27-1-1992, n. 88 prevedeva due modalità per ottenere l'abilitazione:
 - esame ad hoc da revisore legale; una sessione all'anno; svolto presso Ministero della Giustizia; oppure, in alternativa
 - esame da dottore commercialista o esperto contabile (due sessioni all'anno; svolto presso le Università); equipollente a esame da revisore (equipollenza diventata efficace a partire dal 1997¹).
- Il successivo D. Lgs. 27-1-2010, n. 39 prevedeva invece:
 - un'unica modalità per ottenere l'abilitazione da revisore, quella dell'esame ad hoc;
 - nuove regole per l'esame ad hoc, in particolare: due sessioni all'anno; svolto presso il MEF (Ministero Economia e Finanza); nuovi contenuti delle prove d'esame;

Tuttavia, fino all'emanazione del decreto attuativo del D.Lgs., prevedeva ancora anche l'equipollenza fra esame da dottore commercialista e revisore. Il decreto attuativo è stato emanato dopo sei anni, nel 2016.
- il DM attuativo 19-1-2016, n. 63 (i cui contenuti sono stati chiariti dalla nota ministeriale 10084 del 31-3-2017) prevede che, a partire dalle sessioni di esame del 2017:
 - ✓ chi desidera solo l'abilitazione come revisore, deve superare l'esame da revisore presso il MEF (due sessioni l'anno)
 - ✓ chi desidera sia l'abilitazione come dottore commercialista (o esperto contabile) che come revisore²:
 - se non ha ancora superato l'esame da dottore commercialista (o esperto contabile), deve prima superare tale esame e poi fare solo una "integrazione" per ottenere l'abilitazione anche come revisore;
 - chi ha già superato in passato l'esame da dottore commercialista (o esperto contabile), deve solo fare l'"integrazione" per ottenere l'abilitazione anche come revisore.

Nota bene:

sia l'esame per dottore commercialista che quello per esperto contabile danno accesso all'integrazione per revisore legale.

¹ Il D. Lgs 88/92 è diventato efficace dopo l'integrazione avvenuta con D.M. 24 ottobre 1996 n. 654

² Art 11 comma 1 DM 63/2016 (In attuazione dell'art 4 D. Lgs. 39/2010)

2) Contenuto dell'integrazione

L'integrazione consiste in una prova scritta ed in un orale che si aggiungono, rispettivamente, alle tre prove scritte e alla prova orale da dottore commercialista / esperto contabile³.

La prova scritta integrativa deve contenere sia una parte di "teoria" che un quesito "pratico – applicativo"⁴ e riguarda le seguenti materie⁵:

- gestione del rischio e controllo interno
- principi di revisione nazionali ed internazionali
- disciplina della revisione legale
- deontologia professionale ed indipendenza
- tecnica professionale della revisione.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta.

La prova integrativa orale riguarda le stesse materie previste dallo scritto.

Le prove integrative non prevedono punteggio ma solo giudizio "superata" o "non superata".

³ 1° prova scritta: materie economico aziendali; 2° prova scritta: materie giuridiche; 3° prova scritta: prova a contenuto pratico – applicativo Sono ammessi alla 3° prova solo coloro che hanno superato le prime due prove

⁴ Art 5 lettera c) DM 63/2016

⁵ Art 5 e art 1 DM 63/2016

3) Requisiti di accesso alle prove

- per esame da dottore commercialista / esperto contabile:
 - rispettivamente: laurea magistrale (classe aziendale LM-77 o economica LM-56 o equivalenti degli ordinamenti precedenti o titolo straniero di 2°livello giudicato idoneo); laurea triennale (classe aziendale L-18 o economica L-33 o equivalenti degli ordinamenti precedenti o titolo straniero di 1°livello giudicato idoneo)
 - attestato di compiuto tirocinio di 18 mesi⁶ svolto presso dominus che eserciti la professione da non meno di 5 anni (attestato rilasciato dall'Ordine territoriale dei dottori commercialisti ed esperti contabili).

Nel caso il corso di studi sia in “convenzione” (convenzione fra università e Ordine territoriale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), il laureato può (se possiede i requisiti) beneficiare dell'esonero dalla prima prova scritta e può avere svolto i primi 6 mesi di tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi.

- per le prove integrative di revisore legale:
 - titolo di studio richiesto per esame da dottore commercialista / esperto contabile
 - attestato di compiuto tirocinio di 3 anni⁷ svolto presso revisore legale o società di revisione legale⁸ (attestato rilasciato dal MEF);
 - certificato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista – esperto contabile

Nota bene:

- il tirocinio triennale è ulteriore rispetto a quello di 18 mesi in quanto si tratta di due tirocini diversi e separati
- il tirocinio di 18 mesi deve essere terminato al momento di inizio delle prove da dottore commercialista / esperto contabile
- il tirocinio di 3 anni deve essere terminato al momento di inizio delle prove integrative da revisore legale.

⁶ Art 9 comma 6 D.L. 1/2012

⁷ Art 3 comma 8 D. Lgs. 39/2010

⁸ Cfr DM 25-6-2012 n.146 sul tirocinio dei Revisori legali

4) Contributi e tasse

- ✓ per chi desidera conseguire nell'ambito della medesima sessione, sia l'abilitazione a dottore commercialista / esperto contabile che revisore:
 - contributo di 450€ per esame da dottore commercialista / esperto contabile + tassa statale di 49,58 €
 - contributo di 100 €⁹ per integrazione esame da revisore
- ✓ per chi ha già conseguito l'abilitazione come dottore commercialista / esperto contabile e desidera solo sostenere le prove integrative per l'abilitazione come revisore legale:
 - contributo di 100 €

5) Tempistica di svolgimento delle prove

La normativa prevede che prima di sostenere le prove integrative, si ottenga l'abilitazione come dottore commercialista / esperto contabile.

La tempistica delle prove integrative di revisore legale è quindi generalmente la seguente:

	PRIMA SESSIONE	SECONDA SESSIONE
Prova scritta integrativa	Metà settembre	Fine gennaio
Prova orale integrativa	Fine settembre – inizio ottobre	Metà febbraio

Le prove possono tuttavia essere svolte anche in concomitanza con una delle prove scritte e con la prova orale di dottore commercialista / esperto contabile nel caso che i candidati abbiano già conseguito in precedenti sessioni l'abilitazione ad una di tali professioni.

⁹ Importo previsto dall'art. 3 del DM 63/2016

6) Attestato di avvenuta iscrizione al registro dei revisori legali

L'università comunica al MEF il superamento ed il MEF rilascia l'attestato di avvenuta iscrizione al registro dei revisori legali. Per l'esame da dottore commercialista / esperto contabile invece, è l'università che rilascia il diploma di abilitazione per l'esercizio della professione (su pergamena fornita dal MIUR).